

COMUNE DI PORDENONE

**REGOLAMENTO
COMUNALE D'IGIENE**

*Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 112 del 12.11.2007
Testo in vigore dal 01.01.2008*

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
- ART. 2 - VALIDITÀ
- ART. 3 - SITUAZIONI ESISTENTI E DEROGHE
- ART. 4 - SANZIONI
- ART. 5 - ONERI
- ART. 6 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI
- ART. 7 - AUTORITÀ SANITARIA LOCALE
- ART. 8 - COMPITI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE,
DELL'AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI E
DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE

TITOLO II – IGIENE DELL'ABITATO

CAPITOLO 2 - SCARICHI

- ART. 9 - DEFLUSSO E SCOLO DELLE ACQUE
- ART. 10 - SMALTIMENTO DEI FANGHI BIOLOGICI PROVENIENTI DA
FOSSE SETTICHE O BIOLOGICHE
- ART. 11 - POZZI NERI A TENUTA: CARATTERISTICHE
- ART. 12 - SVUOTAMENTO DELLE FOSSE SETTICHE, VASCHE
CONDENSA GRASSI, FOSSE IMHOFF E/O POZZI NERI
- ART. 13 - DIVIETO DI IMMISSIONE NELL'AMBIENTE
DI SOSTANZE INQUINANTI

CAPITOLO 3 - IGIENE URBANA

- ART. 14 - PULIZIA INDUMENTI, TAPPETI E STENDITOI DI BIANCHERIA
- ART. 15 - TERRENI NON EDIFICATI ED AREE SCOPERTE
- ART. 16 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO
- ART. 17 - UTILIZZO DI MATERIALE ORGANICO
- ART. 18 - PULIZIA DEI FABBRICATI

- ART. 19 - RIFIUTI PUTRESCIBILI
- ART. 20 - RIFIUTI SOLIDI URBANI
- ART. 21 - FOCOLAI
- ART. 22 - TIPO DI COMBUSTIBILE
- ART. 23 - CAMINETTI DA GIARDINO, BARBECUE
- ART. 24 - ALTEZZE DELLE EMISSIONI
- ART. 25 - ANIMALI DA AFFEZIONE
- ART. 26 - PICCOLI ALLEVAMENTI FAMILIARI DI ANIMALI

CAPITOLO 4 - ARIA

- ART. 27 - DIVIETO DI BRUCIARE RIFIUTI
- ART. 28 - MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELL'ATMOSFERA
E TUTELA URBANA
- ART. 29 - ATTIVITÀ CHE UTILIZZANO SOLVENTI ORGANICI
- ART. 30 - ATTIVITÀ DI ELIOCOPIATURA
- ART. 31 - ATTIVITÀ CHE PRODUCONO EMISSIONI MALEODORANTI
- ART. 32 - LAVANDERIE A SECCO
- ART. 33 - PROTEZIONE DI MATERIALI TRASPORTATI
DA AUTOVEICOLI
- ART. 34 - CONGLOMERATI CEMENTIZI, COPERTURE,
ED ALTRI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

CAPITOLO 5 - STOCCAGGIO PRODOTTI CHIMICI

- ART. 35 - DISMISSIONE SERBATOI INTERRATI DI ACCUMULO DI
PRODOTTI CHIMICI

CAPITOLO 6 - RUMORE

- ART. 36 - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI
- ART. 37 - MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL
PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI
- ART. 38 - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

CAPITOLO 7 - PROFILASSI MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE

- ART. 39 - COMPITI DEL COMUNE
- ART. 40 - COMPITI DELL'AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
- ART. 41 - DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI DI VITA
- ART. 42 - LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI E MOLESTI,
DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE

TITOLO III – IGIENE DELLE ATTIVITÀ SANITARIE

CAPITOLO 8 - VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ SANITARIE

ART. 43 - DEFINIZIONI

ART. 44 - VIGILANZA

ART. 45 - REQUISITI DEI LOCALI

CAPITOLO 9 - VIGILANZA SU ARTI O MESTIERI PARTICOLARI

ART. 46 - ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING

ART. 47 - REQUISITI IGIENICO SANITARI DEI LOCALI

ART. 48 - MEZZI DI PROTEZIONE SANITARIA

ART. 49 - RIFIUTI

ART. 50 - PUBBLICITÀ SANITARIA

ART. 51 - SANZIONI

TITOLO IV – IGIENE DELLE COSTRUZIONI

CAPITOLO 10 - AREE EDIFICABILI E NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI AI FINI DI IGIENE PUBBLICA

ART. 52 - SALUBRITÀ DEI TERRENI EDIFICABILI

ART. 53 - PROTEZIONE DALL'UMIDITÀ

ART. 54 - GRONDE E PLUVIALI

ART. 55 - PARAPETTI - RINGHIERE - DAVANZALI

CAPITOLO 11 - REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEGLI AMBIENTI ABITATIVI

ART. 56 - ALLONTANAMENTO DI ODORI, VAPORI E
FUMI PRODOTTI DALLA COTTURA DEI CIBI

ART. 57 - CONDIZIONATORI E PRESE D'ARIA DEI CONDIZIONATORI

ART. 58 - DIFESA DAL RUMORE E REQUISITI FONO-ISOLANTI
DELLE STRUTTURE

CAPITOLO 12 - ALLOGGI ANTIGIENICI

ART. 59 - DICHIARAZIONE DI ALLOGGIO ANTIGIENICO

ART. 60 - DICHIARAZIONE DI ALLOGGIO INABITABILE

CAPITOLO 13 - NORME IGIENICO SANITARIE PER I CANTIERI

ART. 61 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IN EDIFICI CONDOMINIALI

**CAPITOLO 14- SCUOLE PRIVATE DI OGNI ORDINE E GRADO
ASILO NIDO PRIVATI/SERVIZI ALL'INFANZIA**

ART. 62 - SCUOLE PRIVATE

ART. 63 - ASILI NIDO PRIVATI

ART. 64 - LOCALI PER LA CUSTODIA TEMPORANEA DI BAMBINI
E ATTIVITÀ AFFINI (SERVIZI ALL'INFANZIA)

ART. 65 - CUSTODIA DI BAMBINI PRESSO ABITAZIONI PRIVATE

ART. 66 - TRASPORTO DI BAMBINI

CAPITOLO 15 - STABILIMENTI BALNEARI, PISCINE, PALESTRE

ART. 67 - PISCINE PER USO PRIVATO

ART. 68 - PALESTRE PRIVATE AD USO PUBBLICO

ART. 69 - VISITABILITÀ DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI
PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE

Il Regolamento Comunale di Igiene (approvato ai sensi degli artt. 218 e 344 r.d. 1265/1934), detta norme integrative e complementari alla legislazione nazionale e regionale, adeguando le disposizioni generali alle eventuali particolari condizioni locali.

Per quanto non riportato nel presente Regolamento si fa riferimento agli atti normativi nazionali e regionali oltre ai seguenti Regolamenti comunali:

- Polizia Rurale;
- Servizio di fognatura e depurazione;
- Tutela acque dall'inquinamento insediamenti produttivi e civili;
- Edilizio;
- Disciplina delle attività dei parrucchieri misti;
- Disciplina delle attività di estetista;
- Polizia Mortuaria;
- Disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- Tutela degli animali;

ed ogni altro Regolamento Comunale non espressamente indicato.

Qualora dopo l'approvazione del presente Regolamento entrassero in vigore norme o regolamenti in contrasto, lo stesso si intende automaticamente modificato (per le sole parti in contrasto).

Tutte le unità immobiliari, anche in condominio, hanno l'obbligo di rispettare il presente regolamento.

ART. 2 - VALIDITÀ

Il Regolamento Comunale di Igiene ed ogni successiva modifica ed aggiornamento entrano in vigore 15 giorni dopo l'avvenuta pubblicazione della delibera di approvazione esecutiva all'albo pretorio del Comune, e, da quella data, hanno effetto immediato per tutte le situazioni, eventi ed atti di nuova presentazione. Per l'adeguamento delle situazioni esistenti si fa riferimento a quanto indicato negli articoli successivi.

ART. 3 - SITUAZIONI ESISTENTI E DEROGHE

In riferimento alle situazioni esistenti si configurano le seguenti fattispecie:

a) nel caso di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici esistenti e relative pertinenze e comunque di interventi che non riguardano l'adeguamento funzionale dell'intera unità edilizia, gli stessi edifici e pertinenze potranno non essere adeguati alle disposizioni del presente regolamento. Salvo nel caso in cui, a seguito di intervento ispettivo richiesto da aventi diritto (proprietario,

inquilino, ecc.) sia verificata la presenza di inadeguate condizioni igieniche, per cui sarà da prevedere un congruo termine per l'adeguamento. In caso di comprovata impossibilità ad adeguarsi potrà eventualmente essere richiesta deroga motivata;

b) nel caso di interventi di categoria superiore alla manutenzione straordinaria, nonché il mutamento di destinazione d'uso, gli edifici esistenti e relative pertinenze andranno adeguati ai requisiti del presente regolamento e qualora, a seguito di intervento ispettivo richiesto da aventi diritto (proprietario, inquilino, ecc.) sia verificata la presenza di inadeguate condizioni igieniche, per cui sarà da prevedere un congruo termine per l'adeguamento. In caso di comprovata impossibilità ad adeguarsi potrà eventualmente essere richiesta deroga motivata.

Il Sindaco può consentire le deroghe di cui alle precedenti lettere a) b), se opportunamente motivate e circostanziate, sentito il parere dei Servizi di cui all'art.8 secondo le rispettive competenze.

ART. 4 - SANZIONI

Ogni violazione alle prescrizioni del presente Regolamento, fatte salve quelle di carattere penale, è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 25 Euro a 500 Euro (art.7 bis D.Lgs. 267/2000 e succ.mod. ed int.), ove non previsto da altre specifiche norme.

L'accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni amministrative, o la opposizione agli atti esecutivi sono regolamentati in via generale dalla normativa vigente (l. 689/1981 e succ.mod.ed int.).

ART. 5 - ONERI

Le somme di denaro pagate a titolo di sanzione amministrativa, vengono riscosse e devolute al Comune.

Quando per l'accertamento della violazione vengono eseguiti accertamenti tecnici con analisi chimiche, fisiche o biologiche, gli oneri delle stesse, determinati in base ai tariffari vigenti, sono a carico del contravventore e devono essere devoluti all'organo esecutore delle analisi.

ART. 6 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

Il presente Regolamento abroga le norme del precedente Regolamento Comunale di Igiene (e le sue successive modifiche ed integrazioni), per le parti sostituite dal presente Regolamento, nonché le disposizioni, dettate da altri regolamenti comunali vigenti, incompatibili od in contrasto con le disposizioni qui contenute, fatte salve le norme di altri regolamenti speciali in materia.

ART. 7 - AUTORITÀ SANITARIA LOCALE

Il Sindaco è l'Autorità Sanitaria locale alla quale compete l'emanazione di tutti i provvedimenti autorizzativi, concessivi, prescrittivi, repressivi e cautelari, comprese le ordinanze contingibili ed urgenti, in materia di igiene e sanità nell'ambito del territorio comunale.

Per tale attività si avvale degli uffici comunali quali Polizia Municipale – Ufficio Tecnico – Ufficio Tutela Ambientale - ecc., dell' Azienda per i Servizi Sanitari (ASS) e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA- FVG); questi ultimi, sia in veste di organo di Polizia Giudiziaria, sia quale organo consultivo in materia igienico-sanitaria e ambientale secondo le rispettive competenze, ai quali può avanzare richieste e commissionare indagini nell'ambito delle rispettive competenze.

Ogni qualvolta il Sindaco, venga a conoscenza della esistenza o della insorgenza di situazioni antigiene, malsane, a rischio o irregolari nel campo di applicazione del presente regolamento, può richiedere l'intervento dei sopraccitati enti, per verifiche, accertamenti, o formulazione di proposte inerenti il caso.

ART. 8 - COMPITI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI E DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

L' A.S.S. e l'ARPA sono tenuti, ciascuno per le proprie competenze, al preciso e puntuale adempimento dei seguenti compiti:

- a) riferire al Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria locale su tutto quanto abbia connessione o incidenza con la tutela della pubblica salute o costituisca situazione di emergenza, rischio o pericolo nel campo della sanità pubblica e della tutela ambientale;
- b) in ogni caso assicurano l'assistenza tecnica e la consulenza necessaria al Sindaco ed ai competenti uffici comunali in materia di igiene, sanità e tutela ambientale.

TITOLO II

IGIENE DELL'ABITATO

CAPITOLO 2 - SCARICHI

ART. 9 - DEFLUSSO E SCOLO DELLE ACQUE

È vietata l'esecuzione di lavori sul suolo che ostacolino in qualsiasi modo il normale deflusso delle acque.

Le acque meteoriche provenienti da tetti, cortili, piazzali e suoli delle zone fabbricate devono essere convogliate separatamente dalle altre acque reflue in idonea fognatura, fossato, o smaltite in loco tramite pozzi perdenti, al fine di evitare qualsiasi ristagno, o recuperate in vasche di raccolta, opportunamente realizzate e protette, per il riuso a scopo irriguo o per impianti congruenti con la tipologia dell'acqua.

Le acque meteoriche precipitate sui terreni scoperti e non in grado di essere rapidamente assorbite devono essere allontanate mediante opere di convogliamento fino ad un recapito naturale (adatto a riceverle) o verso un pozzo perdente.

È vietato scaricare le acque private sul suolo pubblico.

I proprietari di terreni, qualsiasi sia l'uso e la destinazione futura, devono tenerli costantemente liberi da impaludamenti mediante realizzazione di idonee opere drenanti, nonché provvedere alla loro conservazione in condizioni di fruibilità.

Le acque stagnanti, che sono causa di insalubrità, debbono essere prosciugate a cura della proprietà.

I bacini per la raccolta di acque ad uso agricolo, industriale o sportivo (oltre a quanto disposto negli articoli che seguono per i casi specificatamente previsti), debbono avere le pareti ed il fondo impermeabili e costruiti in modo che sia impedito l'impaludamento dei terreni circostanti; i bacini devono essere provvisti di idonea recinzione.

Da parte dei proprietari dovranno essere usati idonei mezzi di disinfestazione al fine di evitare la moltiplicazione di insetti.

Gli scarichi delle acque meteoriche provenienti dal dilavamento di piazzali di insediamenti produttivi devono essere preventivamente autorizzati, nel caso in cui in funzione dell'attività svolta, vi sia il rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

ART. 10 - SMALTIMENTO DEI FANGHI BIOLOGICI PROVENIENTI DA FOSSE SETTICHE O BIOLOGICHE, VASCHE IMHOFF E CONDENSA GRASSI

Lo smaltimento di fanghi biologici e di liquami provenienti da fosse settiche o vasche Imhoff o pozzi neri a tenuta o vasche condensagrassi, deve avvenire in impianti autorizzati e il loro trasporto deve essere effettuato da Ditte specializzate e autorizzate come previsto dalla vigente normativa sui rifiuti.

Lo smaltimento sul terreno agricolo a scopo fertilizzante è vietato.

Lo smaltimento dei fanghi provenienti da impianti di depurazione urbani deve avvenire nel rispetto della specifica normativa in vigore.

ART. 11 - POZZI NERI A TENUTA: CARATTERISTICHE

La costruzione di pozzi neri è di norma proibita, ove ne sia consentita la costruzione, devono avere le seguenti caratteristiche:

a) impermeabilità assoluta;

- b) ubicazione in terreno libero, a valle di pozzi di tubature o serbatoi di acqua potabile, ad una distanza dalle fondazioni o da muri perimetrali degli edifici non inferiore a 100 cm con interposizione di argilla o di altro materiale impermeabile;
- c) dimensionamento atto a garantire tempi di svuotamento a frequenza trimestrale.

ART. 12 - SVUOTAMENTO DELLE FOSSE SETTICHE, VASCHE CONDENSAGRASSI FOSSE IMHOFF E/O POZZI NERI

Il prelievo dei liquami e dei fanghi biologici deve essere fatto con sistema pneumatico o meccanico, in modo che il travaso dei fanghi e dei liquami avvenga per aspirazione diretta senza manipolazione alcuna, né dispersione né esalazione. Tali attività possono essere svolte nei giorni feriali dalle ore 7.30 alle 12.00 e dalle ore 14.30 alle 19.00.

Lo smaltimento dei liquami e/o fanghi deve avvenire nel rispetto della normativa vigente come previsto dall'art 10 del presente regolamento.

In caso di tracimazione delle fosse settiche e/o dei pozzi neri il privato deve provvedere immediatamente allo svuotamento e, in caso di mancato adempimento, il Sindaco può ingiungere lo svuotamento immediato con oneri a carico del privato.

ART. 13 - DIVIETO DI IMMISSIONE NELL'AMBIENTE DI SOSTANZE INQUINANTI

È vietato compiere qualsiasi operazione che comporti l'immissione di sostanze pericolose (oli, idrocarburi, solventi, ecc.), di detersivi, saponi, sostanze comunque contenenti tensioattivi, fitofarmaci (al di fuori della normale pratica agricola) o altri prodotti inquinanti su corpi idrici superficiali, fossati, suolo e sottosuolo.

L'attività dei cantieri edili, per quanto riguarda l'immissione di acque reflue o di drenaggio nei diversi recettori, deve essere preventivamente autorizzata.

Per quanto riguarda i fitofarmaci, i prodotti per la manutenzione del verde urbano devono essere registrati per il campo ornamentale. Per quanto attiene la tossicità devono essere non classificati o al massimo irritanti. L'utilizzo di formulati non aventi tali caratteristiche deve essere autorizzato dal servizio fitosanitario regionale, per i singoli casi specifici.

CAPITOLO 3 - IGIENE URBANA

ART. 14 - PULIZIA INDUMENTI, TAPPETI E STENDITOI DI BIANCHERIA – LAVAGGIO AUTOVEICOLI PRIVATI

Nei fabbricati è vietato battere tappeti, tovaglie, indumenti personali ed altri oggetti d'uso domestico sul lato dell'edificio che si attesta direttamente lungo la pubblica via (si intende con tale specifica indicare gli edifici che con il prospetto definiscono il

marginale della via stessa come, ad esempio, gli edifici che si attestano sulle principali vie cittadine). È consentito adoperare per tale scopo i terrazzini ed i ballatoi privati. È vietato gettare residui di alimenti dalle finestre e dai ballatoi anche verso cortili interni.

Nei fabbricati è vietato esporre per l'asciugatura biancheria, panni, effetti lettereci e simili direttamente verso la pubblica via (consentito all'interno dei terrazzini/ballatoi privati) a meno che l'operazione non risulti interdotta alla vista dal parapetto del terrazzo/ballatoio stesso.

Il lavaggio di autoveicoli con acqua corrente è vietato sulle aree pubbliche.

ART. 15 - TERRENI NON EDIFICATI ED AREE SCOPERTE

I terreni non occupati da fabbricati, qualunque sia l'uso presente e la destinazione futura, devono essere conservati costantemente liberi da inquinamenti dai proprietari, ovvero da coloro che ne hanno la disponibilità. Inoltre non possono essere oggetto di scarico di immondizie o di materiale di rifiuto di ogni genere.

Qualora necessario, il Sindaco potrà imporre che le aree non abitate siano recintate con oneri a carico dei proprietari al fine di evitare lo scarico abusivo di rottami, macerie e rifiuti di qualsiasi tipo.

I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati devono essere tenuti puliti; le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguite con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori.

È fatto obbligo di conservare i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti, ecc. al fine di ridurre la proliferazione di insetti, topi, ratti, ed altri animali nocivi.

È fatto obbligo la regolamentazione di fronde e rami al fine di evitare situazioni compromissive nell'osservanza di quanto previsto dalle normative vigenti.

In caso di inadempienza il Sindaco, con proprio provvedimento, intima la pulizia delle aree. Nel caso di ulteriore inosservanza il Sindaco attraverso i propri servizi o di privati appositamente incaricati provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o ai conduttori.

ART. 16 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Le operazioni di compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti solidi urbani e del verde derivante dallo sfalcio dei prati e della potatura delle piante e siepi sono consentite purché vengano eseguite tramite idonee ed efficaci compostiere.

La gestione delle compostiere deve essere tale da non provocare la produzione di odori fastidiosi per le abitazioni più vicine.

Le compostiere non devono essere collocate in adiacenza delle finestre delle abitazioni di terzi.

Le compostiere ritenute non idonee o che siano causa di problemi di ordine igienico-sanitario, potranno essere rimosse a giudizio dell'autorità sanitaria.

ART. 17 - UTILIZZO DI MATERIALE ORGANICO

L'utilizzo di fertilizzanti provenienti dal compostaggio degli RSU e altri materiali organici quali letame maturo, stallatici, pollina, è consentito negli orti familiari, nei giardini e per l'invasamento di fiori purché tali materiali siano immediatamente interrati. In ogni caso, l'utilizzo non deve provocare la diffusione di odori fastidiosi per le abitazioni più vicine.

È vietata l'operazione di spandimento sul suolo agricolo del materiale fecale denominato "pollina" nel periodo estivo da metà maggio a metà settembre.

È vietato l'utilizzo di fanghi biologici provenienti dalla pulizia dei manufatti per il trattamento delle acque nere, saponate o da impianti di depurazione all'interno dei centri abitati e comunque il loro utilizzo deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti in materia.

È vietato l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, delle acque reflue provenienti da piccole aziende agroalimentari all'interno dei centri abitati e comunque il loro utilizzo deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti in materia.

ART. 18 - PULIZIA DEI FABBRICATI

Ogni edificio con le sue adiacenze ed ogni spazio libero deve essere in ogni sua parte mantenuto in stato di pulizia.

È vietato l'accumulo di materiali di rifiuto all'interno delle aree private che diano luogo alla produzione di odori molesti e che possano costituire rifugio per animali nocivi e randagi.

È vietata la detenzione nelle cantine, nei vani interrati e autorimesse interrate, di bombole per il gas e/o materiali infiammabili in genere, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza.

ART. 19 - RIFIUTI PUTRESCIBILI

I titolari di laboratori di preparazione di sostanze alimentari, di mense per la collettività, i gestori di pubblici esercizi nei quali si producono, si consumano o si vendono generi alimentari che diano luogo a rifiuti suscettibili di rapida putrefazione, devono provvedere alla temporanea conservazione dei rifiuti solidi prodotti in appositi contenitori con coperchio e di idonea capacità.

I titolari di attività ambulanti, sia che operino singolarmente, sia che operino collettivamente nei mercati, fiere o simili, devono munirsi di contenitori nei quali immettere i rifiuti delle loro attività.

Tali contenitori devono essere chiusi e tenuti presso il luogo di produzione in modo da non creare la diffusione di odori fastidiosi al vicinato e devono essere svuotati negli appositi raccoglitori e negli spazi disposti dal servizio pubblico di nettezza urbana al massimo 12 ore prima del passaggio del mezzo per la raccolta dei rifiuti urbani.

ART. 20 - RIFIUTI SOLIDI URBANI

È vietato l'accumulo di rifiuti nelle abitazioni, uffici, negozi, ecc., e negli spazi comuni coperti o scoperti. Sono altresì vietate le canne condominiali di caduta dei rifiuti e i relativi vani di accumulo.

I rifiuti solidi urbani prodotti all'interno degli spazi suddetti devono essere conferiti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani con la massima solerzia, e comunque con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale e dell'ente gestore.

Nell'area all'interno dei centri abitati (come definito dal Codice della Strada) i rifiuti domestici non potranno essere esposti per la raccolta singola; tutti i sacchetti dovranno essere conferiti ai contenitori per rifiuti, salvo modalità diverse di raccolta stabilite dal gestore addetto alla raccolta rifiuti.

I rifiuti prodotti dalle attività commerciali situate in zona omogenea A del P.R.G.C. dovranno essere conferiti direttamente al mezzo di raccolta al momento del passaggio, e comunque potranno essere esposti solo durante le fasce orarie di raccolta predeterminate dal gestore addetto alla raccolta rifiuti.

Su tutto il territorio comunale è vietata la distribuzione di materiale pubblicitario che venga esposto sugli autoveicoli. La sanzione prevista sarà comminata alla relativa ditta/impresa pubblicizzata nei volantini stessi.

ART. 21 - FOCOLAI

Quando un focolare sia condotto in modo da dar luogo a produzione di gas e/o vapori che possano generare molestia o costituire pericolo, il Sindaco prescrive l'adozione di apparecchi e/o di combustibili idonei ad assicurare una perfetta combustione (su istruttoria tecnica degli uffici comunali e, se necessario, degli organi competenti - ARPA - Vigili del Fuoco (VV.FF.) - ASS).

ART. 22 - TIPO DI COMBUSTIBILE

I focolai domestici possono essere alimentati anche con legno derivante dalle operazioni di taglio delle siepi campestri opportunamente stagionato, da apposita legna da ardere o da altro tipo di legname purché non trattato (biomasse combustibili come definite dalla vigente normativa).

È vietato bruciare qualsiasi tipo di legno che abbia subito trattamenti chimici di impregnatura, verniciatura, pittura, ecc..

ART. 23 - CAMINETTI DA GIARDINO, BARBECUE

Il funzionamento di caminetti e/o barbecue per la cottura di cibi e pietanze non deve creare inconvenienti agli abitanti confinanti e limitrofi per la possibile diffusione di fumi e odori molesti ed a tale scopo non devono essere collocati in adiacenza delle finestre delle abitazioni di terzi.

I caminetti ed i barbecue ritenuti non idonei o che siano causa di problemi di ordine igienico-sanitario, potranno essere rimossi a giudizio dell'autorità sanitaria.

I caminetti ed i barbecue non possono essere utilizzati per l'eliminazione di rifiuti di qualsiasi tipo.

ART. 24 - ALTEZZE DELLE EMISSIONI

I condotti, di qualsiasi tipologia, per l'espulsione delle emissioni atmosferiche devono essere di conformazione ed altezza adeguata per favorire la migliore dispersione: le bocche di uscita devono essere poste ad una quota non inferiore ad 1,0 m rispetto al colmo del tetto del fabbricato e dei fabbricati contermini posti nel raggio di 10 ml dall'emissione in questione. Per le attività commerciali e produttive le bocche di uscita devono inoltre essere rivolte verso l'alto.

Restano salve le specifiche concessioni ammesse dalla normativa vigente.

Sono vietati i punti di emissione ubicati lungo le pareti esterne dei fabbricati.

ART. 25 - ANIMALI DA AFFEZIONE

I ricoveri dei cani, gatti ed altri animali da affezione devono essere posizionati in luoghi idonei, efficacemente protetti dalle intemperie e dall'eccessivo irraggiamento solare.

I ricoveri per animali e i recinti devono essere realizzati con materiali facilmente lavabili e disinfettabili e tenuti costantemente in buono stato di pulizia, tale, in ogni caso, da evitare il diffondersi di odori sgradevoli e costituire richiamo per insetti, topi e ratti.

La detenzione degli animali da affezione negli appartamenti è subordinata all'adozione di soluzioni tecniche e/o idonee a garantire in modo assoluto la dispersione di escrementi o urine, evitando ogni altra molestia ai coinquilini o vicini.

In ogni caso la detenzione degli animali da affezione nei condomini è subordinata al rispetto del regolamento condominiale.

I proprietari dei cani dovranno provvedere alla raccolta delle deiezioni solide dei propri animali nelle pubbliche vie, nei giardini pubblici, nei giardini condominiali e negli spazi di uso comune. Dei danni arrecati al verde pubblico rispondono i proprietari in solido.

In tutti i locali dove si manipolano sostanze destinate alla alimentazione umana (laboratori, trattorie, ristoranti, bar, macellerie ecc.) è vietata la permanenza e l'accesso agli animali domestici (cani, gatti ecc.).

Per quanto non stabilito dal presente articolo, vige il Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali.

I proprietari di cani, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli uffici pubblici, dovranno farlo usando il guinzaglio e la museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

I conduttori di cani dovranno altresì, se richiesto, dimostrare di avere con sé i mezzi necessari per provvedere alla pulizia delle deiezioni canine.

ART. 26 - PICCOLI ALLEVAMENTI FAMILIARI DI ANIMALI

Le caratteristiche strutturali e d'esercizio di ogni tipo di allevamento a carattere familiare esistenti non devono creare inconvenienti igienico-sanitari (quali esalazioni moleste, imbrattamenti delle proprietà altrui, rumori, proliferazione di ratti, topi, insetti) né comprovata molestia al vicinato.

I letamai edificati all'interno degli abitati possono essere consentiti qualora non creino molestia al vicinato e siano preesistenti, non ne è comunque consentito l'ampliamento.

È obbligo del proprietario mettere in atto ogni precauzione ed usare idonei mezzi di disinfestazione al fine di evitare la moltiplicazioni di insetti, topi, ratti.

Per le modalità di conduzione dei piccoli allevamenti familiari di animali da cortile si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento di Polizia Rurale.

Non sono consentiti allevamenti di animali da cortile ad uso familiare nelle zone omogenee A e B del Piano Regolatore Generale Comunale.

Nelle altre zone urbanistiche del territorio comunale sarà consentito l'allevamento di un numero limitato di capi non superiori a 10 purché mantenuti in idonee condizioni igieniche e che non diano luogo ad inconvenienti e molestia per odori e rumori agli abitanti vicini.

CAPITOLO 4 - ARIA

ART. 27 DIVIETO DI BRUCIARE RIFIUTI

È vietato bruciare pneumatici, residui di gomme, materie plastiche, stracci, pellami, cascami vari, rifiuti vari o altri materiali che possono originare fumi od esalazioni tossiche o moleste (in questo caso si applicano le sanzioni fissate dal Regolamento sulla raccolta e smaltimento rifiuti).

È vietata la combustione all'aperto dei resti delle manutenzione dei giardini (foglie secche, potatura di siepi ed alberi, ecc) che devono essere o conferiti al pubblico servizio raccolta RSU o smaltiti tramite compostiera privata o secondo le modalità previste dall'art. 22.

Sarà consentita la bruciatura di materiali vegetali o preferibilmente la pratica del pirodiserbo, solo nell'esercizio delle pratiche agricole o fitosanitarie su prescrizione dell'Autorità competente, fatto salvo il rispetto delle distanze dalle abitazioni e dalle strade così come previsto dalle vigenti norme.

ART. 28 - MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELL'ATMOSFERA E TUTELA URBANA

Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di Autorità Sanitaria Locale, anche nelle more di Piani di risanamento di iniziativa Regionale, può assumere, ove necessario, nei confronti delle sorgenti inquinanti sia fisse che mobili:

– atti ordinativi di tipo preventivo e/o cautelativo, nel quadro di una strategia finalizzata al conseguimento dei valori limite di qualità dell'aria di cui alle norme specifiche in vigore, con gli obiettivi immediati individuabili nell'esigenza di scongiurare ulteriori possibilità di degrado della qualità dell'aria.

In particolare, potrà essere adottato specifico atto ordinatorio che prescriva il controllo del rispetto dei limiti delle emissioni dei gas di scarico dei veicoli circolanti sul territorio comunale e la manutenzione dei dispositivi di alimentazione e carburazione dei veicoli stessi;

– atti ordinatori di tipo contingibile ed urgente, in relazione a situazioni eccezionali di degrado della qualità dell'aria in atmosfera urbana, in funzione di particolari condizioni meteorologiche, di specificità territoriali e/o ambientali locali, o di particolari condizioni di emissione.

È comunque vietato, anche per le aree private, mantenere accesi i motori che utilizzano carburanti contenenti idrocarburi durante la sosta, la fermata o per qualunque altra causa non dipendente dalla dinamica della circolazione. La presente disposizione non si applica:

durante le fasi di riparazione e prova dei motori degli autoveicoli, limitatamente agli spazi esterni dell'officina meccanica e limitatamente al tempo tecnico necessario;

per camion e corriere, al solo fine di attivare il circuito frenante.

ART. 29 - ATTIVITÀ CHE UTILIZZANO SOLVENTI ORGANICI

Le nuove attività e quelle esistenti che utilizzano nel ciclo produttivo solventi organici, devono essere localizzate fuori dalle aree residenziali.

Le attività esistenti all'interno delle aree residenziali che intendano apportare modifiche al ciclo produttivo utilizzando e/o potenziando l'uso di solventi organici dovranno essere trasferite all'interno delle zone industriali e/o artigianali.

Tali attività devono essere svolte in conformità alle normative vigenti sulle emissioni industriali ed in ogni caso devono essere svolte in cabine o in ambienti chiusi, con aspirazione e captazione degli inquinanti che si liberano e con un idoneo sistema di abbattimento degli inquinanti stessi, riducendo contemporaneamente le emissioni diffuse, in modo che la loro espulsione all'esterno avvenga senza arrecare molestia al vicinato ed in conformità alla vigente normativa sulle emissioni industriali.

Quando nell'uso di solventi o di altre sostanze di lavorazione sia riscontrata la presenza di odori molesti, l'attività potrà essere sospesa temporaneamente a giudizio dell'Autorità Sanitaria o chiusa nel caso gli adeguamenti tecnici siano ritenuti insufficienti.

Tutte le attività esistenti, ubicate in aree residenziali, dovranno essere adeguate, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, alle condizioni di esercizio sopra descritte e dovranno adottare i seguenti provvedimenti aggiuntivi:

– annotare su apposito registro (con pagine numerate, vidimate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto) tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo i consumi giornalieri di prodotti utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto;

– tutti i condotti di scarico devono essere dotati di idoneo sistema di abbattimento dei solventi.

Il presente articolo non si applica alle lavanderie, che sono disciplinate in altro articolo del presente Regolamento (art. 32).

ART. 30 - ATTIVITÀ DI ELIOCOPIATURA

Le attività di eliocopiatura che prevedono l'utilizzo di ammoniaca devono essere provviste di idoneo sistema di captazione e di convogliamento all'esterno delle emissioni; l'altezza ed il punto di emissione dovrà rispettare i dettami dell'art. 24 del presente regolamento.

ART. 31 - ATTIVITÀ CHE PRODUCONO EMISSIONI MALEODORANTI

Le attività caratterizzate dalla produzione di emissioni odorose moleste devono adottare tutte le cautele atte ad evitare disturbo e molestia al vicinato.

In particolare, per tutte le nuove attività o per quelle esistenti che apportano modifiche alla struttura o al ciclo produttivo, le apparecchiature e i locali impiegati in un processo fonte di emissioni odorose, devono essere completamente chiusi, mantenuti in depressione, dotati di impianto di aspirazione e gli effluenti gassosi devono essere eventualmente sottoposti a depurazione. Fanno eccezione i chioschi di attività ambulanti che esercitano su area pubblica che dovranno essere sistemati negli appositi spazi previsti dalle norme vigenti in materia di occupazione delle aree dei pubblici mercati.

Per le attività esistenti, oggetto di segnalazioni di disturbo, dovranno essere adottati gli accorgimenti di cui al comma precedente con le modalità indicate dall'ASS e nei tempi indicati dal Sindaco.

Gli spandimenti di fertilizzanti, ammendanti, concimi naturali e non, eventualmente ammessi dalle normative vigenti, sono da effettuarsi con le adeguate cautele atte a limitare il disturbo alle persone (odori, insetti, aerosol, imbrattamenti, ecc.), in conformità agli articoli precedenti.

Negli orti annessi alle abitazioni e nelle aree adiacenti all'abitato, alle zone industriali, commerciali e di servizio, si dovrà provvedere all'interramento dei prodotti di concimazione entro 24 ore dallo spandimento, ad eccezione delle coltivazioni in atto.

In ogni caso si deve far riferimento al Regolamento di Polizia Rurale.

Dette operazioni, che possono risultare di disturbo e fonte di inconvenienti di ordine igienico-sanitario sono vietate nei terreni agricoli che si trovano inseriti all'interno delle zone residenziali, direzionali e commerciali, industriali ecc..

ART. 32 - LAVANDERIE A SECCO

I locali delle lavanderie devono essere ampi, ben ventilati ed illuminati naturalmente. Le nuove attività non possono trovare collocazione all'interno di edifici condominiali.

Il servizio di raccolta della biancheria sporca e di quella pulita deve essere effettuato con mezzi distinti e con recipienti chiusi in modo che non vi siano contaminazioni tra materiale sporco e pulito.

I vapori dei solventi che si liberano all'apertura della macchina alla fine di ogni ciclo di lavaggio devono essere captati e convogliati all'esterno mediante condotti che favoriscono la dispersione atmosferica senza arrecare molestia al vicinato.

Gli scarichi di eventuali acque reflue devono essere separati ed espressamente autorizzati.

Per le norme specifiche relative alla regolamentazione di tali attività si rimanda alla sezione specifica contenuta nel Regolamento Edilizio.

ART. 33 - PROTEZIONE DI MATERIALI TRASPORTATI DA AUTOVEICOLI

Gli autoveicoli che trasportano materiali sfusi che possano disperdersi, diffondere polveri, esalazioni moleste e colaticci, dovranno essere dotati di adeguati mezzi di protezione e di copertura che ne impediscano la diffusione.

Per evitare la diffusione di polveri e l'imbrattamento delle strade con le ruote degli automezzi in uscita dai cantieri edili ed ogni qualvolta si generi questo effetto da altri luoghi o attività, è obbligatorio effettuare apposito lavaggio delle ruote dei mezzi prima dell'accesso sulla via pubblica ed in ogni caso provvedere allo spezzamento e alla pulizia della pubblica via di eventuali insudiciamenti.

ART. 34 - CONGLOMERATI CEMENTIZI, COPERTURE, ED ALTRI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

Le operazioni di rimozione di materiale di cemento amianto o di altri conglomerati contenenti amianto, dovranno essere sempre condotte salvaguardando l'integrità del materiale durante tutte le fasi dell'intervento.

Le ditte che operano nel settore dovranno attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia (l. 257/1992, d.lgs. 277/1991 e successive modificazioni ed integrazioni).

Qualora il privato intenda procedere in proprio alla rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto dovrà adottare le seguenti procedure operative durante i lavori:

- prima di procedere allo smontaggio dei materiali la superficie esterna deve essere adeguatamente trattata con soluzioni di collanti o vernicianti o incapsulanti da applicarsi a spruzzo a bassa pressione, per evitare la liberazione di fibre;
- qualora si riscontri un accumulo di fibre di amianto nei canali di gronda, questi devono essere bonificati inumidendo con acqua la crosta presente, sino ad ottenere una fanghiglia densa che, mediante palette e contenitori a perdere, viene posta all'interno di sacchi di plastica. Questi sacchi, sigillati con nastro adesivo, vanno smaltiti come rifiuti di amianto;
- le lastre, o qualsiasi altro manufatto di cui sopra, devono essere rimossi senza essere rotti evitando l'uso di strumenti demolitori. Devono essere smontate rimuovendo ganci, viti o chiodi di fissaggio, avendo cura di non danneggiare le

lastre stesse. Non devono essere utilizzati trapani, seghetti, flessibili o mole abrasive ad alta velocità;

- i materiali asportati non devono in nessun caso essere frantumati dopo la rimozione, né lasciati cadere a terra. Un idoneo mezzo di sollevamento deve essere previsto per il calo a terra delle lastre;

- adottare a protezione propria e dei famigliari che concorrono alla rimozione dei materiali contenenti fibre di amianto dispositivi di protezione individuale (idonee mascherine, tute ecc.).

I materiali di cui sopra, una volta rimossi, devono essere chiusi in imballaggi non deteriorabili o rivestiti con teli di plastica sigillati. Eventuali pezzi acuminati o taglienti devono essere sistemati in modo da evitare lo sfondamento degli imballaggi. I rifiuti in frammenti minuti devono essere raccolti al momento della loro formazione e racchiusi in sacchi di materiale impermeabile non deteriorabile, immediatamente sigillati. I materiali rimossi devono essere allontanati dal cantiere il più presto possibile, secondo quanto previsto dalla normativa sui rifiuti, conferendoli ad impianto di smaltimento autorizzato o ad eventuale centro di stoccaggio comunale.

L'Autorità Sanitaria può dar vita a verifiche a campione per valutare lo stato di integrità dei materiali di che trattasi, per l'eventuale adozione degli adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia e ad impartire tutte le disposizioni del caso.

I proprietari dei manufatti sono tenuti a garantire una adeguata manutenzione degli stessi.

CAPITOLO 5 - STOCCAGGIO PRODOTTI CHIMICI

ART. 35 - DISMISSIONE DI SERBATOI INTERRATI DI ACCUMULO DI PRODOTTI CHIMICI

I serbatoi interrati dismessi dovranno essere preliminarmente bonificati da ditta specializzata e successivamente asportati e smaltiti nel rispetto della normativa vigente sui rifiuti (previa autorizzazione Comunale per la rimozione dell'impianto/serbatoi), per quelli dove è accertata l'impossibilità di estrazione dovranno essere bonificati da ditta specializzata che ne attesti l'intervento e successivamente riempiti di materiali inerti.

Per le norme specifiche relative alla regolamentazione di tali attività si rimanda alla sezione specifica contenuta nel Regolamento Edilizio.

CAPITOLO 6 - RUMORE

ART. 36 - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

I cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (es. linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas), ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, non sono tenuti ad osservare gli orari e gli adempimenti amministrativi previsti nei regolamenti comunali.

I lavori rumorosi nei cantieri edili, stradali ed assimilabili non possono essere eseguiti dalle ore 20.00 alle ore 7.00 e dalle ore 12.00 alle ore 14.00, salvo motivate deroghe dei competenti uffici Comunali.

Per le norme specifiche relative alla regolamentazione di tali attività si rimanda alla sezione specifica contenuta nel Regolamento Edilizio.

ART. 37 - MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo i concerti, gli spettacoli, le proiezioni cinematografiche, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, religiose, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. gare di cross, rally) e ogni altra attività che utilizzi sorgenti sonore (amplificate e non) che producono elevati livelli di rumore e con allestimenti temporanei.

Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale, e qualora non superino le 59 giornate nell'arco di un anno solare.

Le attività suddette non si possono effettuare nelle aree ospedaliere, nelle aree delle case di riposo e delle scuole durante le attività didattiche. Se poste in aree adiacenti ad esse, non dovranno influenzarne i livelli acustici salvo deroghe specifiche e motivate.

Le attività di cui al primo comma, svolte all'aperto, comportanti produzioni vocali o strumentali o che in genere provocano schiamazzi e/o rumori, non possono essere svolte tra le ore 23:30 e le ore 8:00 nei giorni festivi e nei giorni feriali. Inoltre, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, tali attività in vicinanza di abitazioni civili sono vietate anche dalle ore 12:00 alle ore 15:00, salvo deroghe del Sindaco.

Le manifestazioni e le attività rumorose vengono disciplinate dal Sindaco sia per quanto riguarda gli orari che per le deroghe ai limiti fissati dalla normativa vigente in tema di rumore in base agli usi e consuetudini del posto e a seconda del luogo dove ha sede la manifestazione. Le attività e manifestazioni rumorose a carattere temporaneo di cui al presente articolo devono chiedere una deroga al Sindaco per il superamento dei limiti sonori imposti dalla normativa vigente. Nell'atto autorizzatorio in deroga, il Sindaco, qualora necessario, sentita l'ARPA, impone le

prescrizioni e gli orari del caso in base anche agli usi e consuetudini del posto e a seconda del luogo ove ha sede la manifestazione.

Nell'atto autorizzativo in deroga il Sindaco può imporre anche limiti a tutte o a singole sorgenti sonore in modo di limitare gli effetti con l'abitato.

I titolari di autorizzazioni o licenze di Pubblica Sicurezza per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo o intrattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione ed i titolari delle sale giochi o altri giochi leciti, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano insonorizzati in modo tale che le loro emissioni sonore rispettino i limiti previsti dalla vigente legislazione sull'inquinamento acustico (Legge 447/95, DPCM 14/11/1997, DM 16/03/1998, l.r. 16/2007 e s.m.i.).

I controlli tecnici e strumentali possono essere eseguiti anche dalla polizia municipale con l'ausilio di idonee apparecchiature.

Detti controlli risulteranno essere a corredo dell'eventuale verbale di constatazione dell'infrazione, secondo i valori massimi consentiti per le emissioni sonore dalla vigente normativa.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutte le attività di allestimento o smantellamento propedeutiche o successive alle manifestazioni di cui al presente articolo.

ART. 38 - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

1 - Lavori di giardinaggio: l'uso di macchine e di impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è vietato nei mesi di giugno-luglio-agosto-settembre dalle ore 21.30 alle 8.30 e dalle ore 12.30 e alle 15.30. Negli altri mesi dell'anno è vietato dalle ore 21.00 alle 8.00. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

2 - Dissuasori sonori per attività agricole: in attesa che, per la protezione dei prodotti coltivati, vengano trovate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- posizionamento del dispositivo il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze;
- ai fini di sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei occorrerà proteggere il dispositivo con una recinzione;
- fascia oraria: 7.00÷13 e 15.00÷20.00 cadenza di sparo ogni 3 minuti;
- fascia oraria: 13.00÷15.00 cadenza di sparo ogni 6 minuti.

L'articolo non disciplina le attività di difesa delle colture da avversità atmosferiche con mezzi acustici.

3 - Lavori in luogo pubblico o aperto al pubblico con attività che comportano uso di macchinari rumorosi: tali lavori sono vietati nei mesi di giugno-luglio-agosto-settembre dalle ore 20.00 alle 7.30 e dalle ore 12.00 alle 14.30. Negli altri mesi dell'anno dalle ore 21.00 alle 7.00 e dalle ore 12.00 alle 14.00.

4 – Esercizi di mestieri, arti ed industrie rumorosi: chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un'industria rumorosa, deve usare ogni accorgimento per evitare disturbo ai vicini nel rispetto delle normative in materia vigenti. Nei fabbricati residenziali è vietato installare attività che comportano l'utilizzo di motori o l'uso di strumenti manuali dai quali derivi disagio a coloro che abitano nei locali sovra-sottostanti o vicini a quelli interessati da dette attività.

5 – Suonatori ambulanti e mestieri girovaghi ex art.121 T.U.L.P.S.: dette attività possono essere esercitate previo possesso della prescritta autorizzazione/concessione ad occupare il suolo pubblico, nel caso d'uso di attrezzature appoggiate al suolo, ed in osservanza delle prescrizioni in essa stabilite. È vietata altresì nei mesi di giugno-luglio-agosto-settembre dalle ore 23.30 alle 8.00 e dalle ore 12.30 alle 15.30. Negli altri mesi dell'anno, dalle ore 22.00 alle 8.00 e dalle ore 12.00 alle 14.00.

È inoltre vietato sostare nello stesso ambito per oltre 30 minuti e suonare ed esibirsi nelle vicinanze di scuole, ospedali, case di cura, luoghi di culto, uffici pubblici. Sono ammesse deroghe qualora l'attività sia svolta nell'ambito: a) di una manifestazione politica, religiosa, culturale, sportiva (salvo diversa prescrizione dell'Amministrazione Comunale); b) di un intrattenimento o altra manifestazione tenuta con licenza di pubblica sicurezza che stabilisca con espressa motivazione orari diversi, comunque nel rispetto della specifica normativa sul rumore.

6 – Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, altri esercizi commerciali, artigianali, ecc.. In questi esercizi gli apparecchi potranno essere fatti funzionare. Il loro volume dovrà essere sempre moderato in modo che le emissioni sonore non arrechino disturbo.

7 – Attività rumorosa di carico, scarico e trasporto di merci: le operazioni rumorose di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., in vicinanza o all'interno degli abitati devono sempre effettuarsi con la massima cautela, in modo particolare dalle ore 21.00 alle ore 07.00, per non turbare la quiete pubblica. Analogo comportamento deve essere adottato dagli addetti allo svuotamento dei cassonetti stradali per la raccolta dei rifiuti e dai privati, i commercianti, gli esercenti e gli artigiani che conferiscono rifiuti di ogni genere negli appositi contenitori predisposti per il loro recupero.

8 – Saracinesche e serrande: In qualsiasi ora del giorno, ed in modo particolare dalle ore 21.00 alle 7.00, la chiusura e l'apertura di porte, saracinesche e serrande deve essere effettuata con le cautele necessarie per evitare qualsiasi disturbo alla quiete pubblica. Gli utilizzatori e i proprietari dei locali chiusi da tali dispositivi hanno altresì l'obbligo di mantenerle in perfetto stato di efficienza anche attuando periodiche manutenzioni, al fine di ridurre al minimo il rumore durante l'uso.

9 – Sparo di petardi, mortaretti, e simili in luogo pubblico o aperto al pubblico: è vietato lungo le strade, piazze e aree pubbliche e aperte al pubblico, il lancio o lo scoppio di petardi, mortaretti o simili, in particolare nel periodo delle festività natalizie, di capodanno, Epifania e carnevale. Può essere concessa deroga qualora l'attività svolta professionalmente sia attuata durante manifestazioni o intrattenimento soggetti ad autorizzazione o licenza di Pubblica Sicurezza, comunque nel rispetto della vigente normativa in materia.

10 – Dispositivi acustici antifurto e simili: salvo quanto già previsto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia installato un dispositivo acustico antifurto, devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti

fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché intermittente.

Le disposizioni suddette si applicano anche ai dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, ecc., salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti, e salvo quanto stabilito dalla vigente legislazione in materia.

11 - Pubblicità fonica: qualsiasi forma di pubblicità sonora è subordinata alla preventiva autorizzazione. È sempre vietata la pubblicità sonora in prossimità di ospedali, case di cura, scuole e luoghi di culto. È altresì vietata, all'interno del centro abitato, prima delle ore 9.00, dalle ore 13.00 alle 16.30, e dopo le ore 19.30. Essa deve comunque essere eseguita in modo tale da non turbare la quiete pubblica. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore stabiliti dalla vigente legislazione in materia.

12 - Strumenti musicali: chi nella propria abitazione, o in altri luoghi, fa uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini. I controlli per verificare se il suono prodotto sia di disturbo al vicinato, e le relative, eventuali, sanzioni, sono demandati agli agenti di Polizia Municipale. È comunque vietato il loro uso dalle ore 20.00 alle 8.00 e dalle ore 12.30 alle 16.00 (il presente punto non si riferisce ai pubblici esercizi che sono regolamentati da altro atto).

13 - Aree esterne alle attività commerciali e esercizi pubblici: all'esterno di locali commerciali o pubblici esercizi gli apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, potranno essere fatti funzionare solo dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 16.30 alle 23.30. Il loro volume dovrà essere sempre moderato in modo che le emissioni sonore complessive (musica e vocio avventori) non vengano avvertite all'interno delle più vicine abitazioni.

Chi all'esterno di locali commerciali o pubblici esercizi mantiene un comportamento rumoroso e di disturbo ai residenti è tenuto ad adottare ogni accorgimento per evitare di produrre tali disturbi. I gestori dei locali sono tenuti a verificare il corretto comportamento degli avventori durante l'orario di apertura, segnalando al Comando di Polizia Municipale le situazioni non gestibili direttamente.

14 - Campi e piste da gioco nelle zone residenziali o adiacenti: l'attività agonistica o ricreativa di questi impianti non deve arrecare disturbo alla quiete pubblica. L'autorità sanitaria potrà imporre limitazioni di orario nello svolgimento degli eventi sportivi o ludici a tutela del vicinato.

Tali attività risultano vietate nei mesi di giugno-luglio-agosto-settembre dalle ore 12.30 alle 16.00 e dalle ore 22.30 alle 9.00. Negli altri mesi dell'anno, dalle ore 20.00 alle 8.00 salvo deroghe del Sindaco.

CAPITOLO 7 - PROFILASSI MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE

ART. 39 - COMPITI DEL COMUNE

In materia di profilassi delle malattie infettive e diffuse il Sindaco ha il compito di disporre accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, nonché di emettere ordinanze contingibili ed urgenti.

ART. 40 - COMPITI DELL'AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI

Spetta all'ASS, attraverso l'adozione delle misure idonee a prevenirne l'insorgenza, provvedere alla profilassi delle malattie infettive e diffuse e suggerire al Sindaco eventuali provvedimenti da adottare con Ordinanza o altri atti di Sua competenza.

ART. 41 - DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI DI VITA

Spetta al Comune, anche tramite ditta privata, provvedere a tutte le operazioni di disinfezione che si rendano necessarie a tutela della salute pubblica e che riguardino aree ed edifici pubblici, abitazioni i cui proprietari o inquilini si trovino in particolari situazioni di disagio o non ottemperino agli ordini impartiti con provvedimento Sindacale, edifici abbandonati o in stato di abbandono dei quali non è reperibile il proprietario.

Gli interventi vengono effettuati su indicazione del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'ASS.

Gli interventi disposti d'ufficio, ad eccezione di quelli originati da atti od omissioni di accertata responsabilità, sono a carico del Comune.

ART. 42 - LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI E MOLESTI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE

La salvaguardia dell'igiene dell'ambiente è indispensabile allo scopo di prevenire il formarsi di focolai di zanzare o di altri insetti nocivi e molesti e di rendere più agevole ed efficace la lotta contro topi, ratti ed insetti.

A tale scopo è vietato lo scarico ed il deposito di immondizie sul suolo pubblico e privato, fuori dai contenitori posti nei luoghi individuati dal servizio raccolta dei rifiuti urbani.

I cortili, i terreni scoperti e le aree fabbricabili nei centri abitati devono essere tenuti sgombri, a cura dei proprietari o conduttori, da erbe, sterpi e rifiuti di ogni genere e se ritenuto necessario dalla competente autorità comunale, opportunamente recintati, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti; devono

inoltre essere sistemati in modo da evitare il ristagno delle acque piovane o di qualsiasi altra provenienza.

Presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve preferibilmente essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi.

Nei casi in cui ciò non fosse possibile, occorre comunque proteggere i pneumatici dalle intemperie per impedire la raccolta di acqua al loro interno.

Nello stoccaggio e nell'utilizzo di pneumatici esausti dovrà essere evitato che all'interno degli stessi ristagnino acque che consentano la proliferazione e lo sviluppo di larve ed insetti nocivi.

Per l'eventuale utilizzo o altra funzione che richieda la loro esposizione all'aperto, i pneumatici devono essere dotati di fori di diametro tale da impedire il ristagno in essi di acqua piovana.

Misure di lotta contro la proliferazione di insetti nocivi quali mosche, zanzare ecc. devono essere attuate, a cura dei proprietari o dei conduttori, secondo metodi e mezzi efficaci, in tutti gli esercizi e depositi dove si trovano, a qualunque titolo, prodotti alimentari e bevande, in tutti gli stabilimenti dove si lavorano prodotti organici suscettibili di attirare gli insetti, nei depositi e nelle raccolte di materiale putrescibile e simili, nei luoghi ove sono depositati i rifiuti delle abitazioni rurali, nelle stalle, o in altri ricoveri per animali.

Per quanto riguarda gli insetti pronubi (insetti impollinatori) vige la normativa in tema di trattamento delle piante mediante l'uso di fitofarmaci ed antiparassitari.

Qualora nel territorio comunale, all'interno di spazi privati, si evidenzino problemi causati da ratti, topi, o insetti nocivi e molesti di entità tale da costituire, a giudizio dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'ASS, un pericolo per la salute pubblica, il Sindaco ordina i necessari interventi di derattizzazione o disinfestazione e di bonifica ambientale, su parere degli stessi Servizi.

Sarà cura del Comune e dei proprietari, per le parti di rispettiva proprietà e competenza mantenere pulite e sfalciate le rive delle rogge e dei fossati, al fine di rendere efficaci gli interventi di derattizzazione predisposti dall'ASS.

In caso di inadempienza a quanto ordinato dal Sindaco, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di effettuare i lavori non eseguiti dai privati, ponendo a carico dei medesimi l'onere relativo.

TITOLO III

IGIENE DELLE ATTIVITÀ SANITARIE

CAPITOLO 8 - VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ SANITARIE

ART. 43 - DEFINIZIONI

Clinica, Policlinico: la denominazione è riservata esclusivamente agli Istituti Universitari delle Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Case di Cura, Case di Salute: sono le Case private nelle quali vi sia la presenza di più ambulatori specialistici di cura e diagnostica e vi sia prevista la degenza.

Studio medico (studio professionale): sono i locali nei quali il professionista esercita la propria attività singolarmente e non necessita di alcuna specifica autorizzazione per l'esercizio della professione medica.

Lo studio del medico di medicina generale: convenzionato con il S.S.N. è uno studio privato destinato in parte allo svolgimento di un pubblico servizio.

Ambulatori: sono strutture a media o semplice complessità nelle quali vengono erogate prestazioni di assistenza specialistica.

Gli ambulatori sono soggetti al regime autorizzatorio previsto degli artt. 193 e 194 del T.U.LL.SS. e dalle leggi regionali e nazionali in vigore.

ART. 44 - VIGILANZA

Chiunque intenda aprire uno studio professionale medico, un ambulatorio, uno studio odontoiatrico, a seconda che l'attività sia soggetta ad autorizzazione al funzionamento o alla sola comunicazione di inizio attività, deve informare l'Azienda per i Servizi Sanitari prima di attivare la struttura sanitaria.

Tale obbligo è esteso agli esercenti le professioni sanitarie non mediche che intendano svolgere autonomamente l'attività.

I diplomi di abilitazione alle professioni sanitarie devono essere rilasciati da Istituti legalmente riconosciuti con Decreto Ministeriale o da Università Pubbliche e/o private legalmente riconosciute.

ART. 45 - REQUISITI DEI LOCALI

L'Azienda per i Servizi Sanitari, tramite i Servizi di Prevenzione, verifica i requisiti e le condizioni igieniche degli ambienti dei quali vengono eseguite le prestazioni sanitarie.

Ambulatori privati:

L'ambulatorio privato del medico deve essere dotato di arredi ed attrezzature indispensabili per l'esercizio della professione, di idonea sala d'attesa adeguatamente arredata e regolarmente aerata ed illuminata - nel rapporto di 1/10 della superficie utile del vano.

Possono essere previsti per la sala di attesa mezzi alternativi di aerazione quali impianti di climatizzazione e condizionamento con presa d'aria esterna in grado di garantire almeno 3 ricambi del volume d'aria del vano per ora;

- devono essere previsti servizi igienici ad uso del pubblico dotati degli accessori per il lavaggio e l'asciugatura delle mani per uso singolo corrispondenti ai requisiti igienico-sanitari generali; la ventilazione del vano latrina dovrà essere assicurata mediante apertura finestrata non inferiore a 0,5 mq o mediante sistema di ventilazione forzata ad accensione automatica e spegnimento ritardato;

- l'ambulatorio dovrà disporre all'interno di un lavabo con acqua corrente calda e fredda con apertura del rubinetto non manuale;

- tutte le pareti dovranno essere dipinte con materiale lavabile ed essere raccordate alla pavimentazione con battiscopa arrotondato;

- dovranno essere rispettati i requisiti stabiliti per ogni singola specialità dalla normativa regionale e nazionale vigente;

- l'ambulatorio deve avere un ingresso indipendente direttamente comunicante con l'esterno o tramite le scale condominiali. L'ambulatorio dovrà avere i requisiti di accessibilità per le persone portatrici di handicap conformemente a quanto stabilito dal d.m. 236/1989.

Studi Professionali singoli privati convenzionati e non convenzionati

Devono avere accesso indipendente, essere costituiti da almeno un locale per le visite, una sala d'attesa, un servizio igienico con antibagno dotato di lavandino con acqua corrente ad uso dei pazienti.

I requisiti di abitabilità dei locali sono quelli stabiliti per le civili abitazioni: superficie utile dei vani per le visite ambulatoriali ed il locale attesa non inferiori rispettivamente a 16 e 8 mq, uffici non inferiori a 8 mq - requisiti di aeroilluminazione (finestratura 1/10 o 1/8 della superficie a seconda della zona sismica regionale) - altezza minima dei locali non inferiore a 2,5 m.

In mancanza di finestre nel rapporto di 1/10 della superficie utile del vano attesa devono essere previsti mezzi alternativi di aerazione quali impianti di climatizzazione e condizionamento con presa d'aria esterna in grado di garantire almeno 1,5 ricambi del volume d'aria del vano per ora.

Dovranno essere soddisfatti i requisiti in materia di barriere architettoniche conformemente a quanto stabilito dal d.m. 236/1989.

Gabinetti o studi dentistici privati

I requisiti dei locali destinati alla attività libero professionale dei medici dentisti e degli odontoiatri dovranno avere i requisiti igienico-sanitari previsti per gli ambulatori medici e dalla normativa regionale di riferimento.

Restano salvi gli obblighi derivanti dalla detenzione e l'uso di apparecchiature radiologica che dovranno essere ubicate in locali opportunamente schermati da radiazioni ionizzanti con lastre di piombo o altro materiale idoneo e dall'uso di attrezzature e macchinari rumorosi quali compressori, e pompe per lo scarico dei liquidi dentistici.

Locali nei quali si effettuano prestazioni di tipo sanitario svolte da esercenti le professioni sanitarie

I locali nei quali vengono svolte le professioni sanitarie dovranno avere i medesimi requisiti previsti per gli ambulatori medici secondo quanto stabilito dalla normativa regionale di riferimento.

Ai fini della verifica di accessibilità dei locali destinati alle attività svolte dai medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale sono previste le deroghe da richiedere di volta in volta nei casi stabiliti dalla normativa in vigore.

Tutti i locali considerati dal presente articolo dovranno disporre di conforme destinazione d'uso edilizia.

CAPITOLO 9 - VIGILANZA SU ARTI O MESTIERI PARTICOLARI

ART. 46 - ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING

I locali nei quali sono svolte le attività artigianali di tatuaggio, piercing o sia praticata qualsiasi tipo di foratura della cute e del padiglione auricolare per l'applicazione di anelli ed orecchini sono soggetti a vigilanza da parte della ASS, con facoltà di accesso e controllo sulla esecuzione delle pratiche ed in particolare la possibilità di osservazione della attività in condizione di sicurezza ed igiene.

I locali e le attrezzature dovranno possedere i requisiti stabiliti dal successivo articolo 48.

Dal rispetto dei requisiti stabiliti dall'art.48 del presente Regolamento sono esclusi i locali di oreficeria o simili all'interno dei quali si effettua solamente la foratura dei lobi; l'attrezzatura utilizzata dovrà essere esclusivamente monouso.

I coloranti utilizzati nell'attività di tatuaggio in attesa di essere certificati idonei da parte del competente Ministero della Sanità dovranno essere dichiarati, mediante autocertificazione, innocui ed atossici dalle aziende produttrici; tali dichiarazioni dovranno essere tenute presso le attività ed esibite a richiesta degli addetti alla vigilanza.

ART. 47 - REQUISITI IGIENICO SANITARI DEI LOCALI

I locali destinati all'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing dovranno possedere, oltre alla specifica destinazione d'uso, i seguenti requisiti igienico-sanitari:

- altezza interna netta non inferiore a 2,50 m se l'attività viene svolta dal singolo operatore; nel caso si preveda la presenza di più di 5 (cinque) operatori e/o dipendenti l'altezza dei locali non potrà essere inferiore a 3,0 m;
- pareti e pavimenti dei locali nei quali vengono effettuate le prestazioni e nel locale sterilizzazione rivestiti fino ad una altezza di 2,0 m con materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili.

All'interno dell'attività dovranno essere previsti i seguenti ambienti:

- locale attesa regolarmente illuminato ed aerato; in mancanza di finestrate nel rapporto di 1/10 della superficie utile del vano possono essere previsti mezzi alternativi di aerazione quali impianti di climatizzazione e condizionamento con

presa d'aria esterna in grado di garantire almeno un ricambio del volume d'aria del vano per ora;

- locale nel quale effettuare le prestazioni regolarmente aerato ed illuminato secondo i parametri sopra citati;

- locale spogliatoio e servizi igienici ad uso esclusivo del personale addetto (nel caso l'attività sia svolta dal singolo operatore è sufficiente la presenza nei locali di un armadietto spogliatoio a doppio scomparto);

- locale di sterilizzazione dotato di lavabo ed idonea attrezzatura per la sterilizzazione e pulizia degli strumenti;

- idoneo servizio igienico con antibagno dotato di lavabo con acqua calda e fredda e asciugamani per uso singolo, dosatore di sapone, cestino porta rifiuti. Nel caso si preveda la presenza di un numero di operatori superiore a 3 (tre) dovranno essere previsti servizi igienici sia ad uso del personale che del pubblico, uno dei quali accessibile ai portatori di handicap;

- la struttura dovrà essere visitabile ai portatori di handicap.

All'interno dei locali dovranno essere definite più aree distinte sia per la conservazione dei materiali puliti e sterilizzati o del materiale monouso, che per la detenzione dei presidi e dei materiali sporchi.

ART. 48 - MEZZI DI PROTEZIONE SANITARIA

Gli operatori ai fini della protezione individuale e della persona sottoposta all'applicazione di tatuaggi e piercing dovranno indossare i seguenti mezzi individuali di protezione: camice monouso - mascherina protettiva - guanti protettivi monouso - occhiali protettivi.

ART. 49 - RIFIUTI

I rifiuti prodotti dalle professioni sanitarie e dalle attività mediche, dalle attività di tatuaggio e piercing, sono assimilabili per caratteristiche ai rifiuti di tipo sanitario; lo stoccaggio temporaneo e lo smaltimento finale degli stessi dovrà essere eseguito in conformità alla normativa in vigore.

ART. 50 - PUBBLICITÀ SANITARIA

Nel rispetto della l. 175/1992 e successive modificazioni (l.42/1999), la pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie è consentita soltanto mediante l'uso di apposite targhe o insegne apposte sull'edificio e sue pertinenze in cui si svolge l'attività professionale, nonché mediante inserzioni sugli elenchi telefonici, mezzi radio-televisivi, sugli elenchi generali di categoria ed attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie.

La pubblicità concernente le case di cura private è soggetta ad autorizzazione dell'ASS; la relativa domanda va presentata all'ASS competente territorialmente.

La pubblicità concernente le Istituzioni Sanitarie ambulatoriali di carattere privato individuate dalle specifiche normative regionali a “media” o ad “alta complessità” è soggetta ad autorizzazione dell’ASS territorialmente competente. La relativa domanda va inoltrata alla medesima ASS e al Comune.

Gli annunci pubblicitari di cui ai precedenti 2° e 3° comma devono indicare gli estremi dell’autorizzazione dell’ASS e del Comune.

La pubblicità effettuata nelle forme sopraindicate dagli esercenti le professioni sanitarie e dalle strutture sanitarie definite “semplici” dalla normativa regionale, sono soggette alla sola autorizzazione Comunale.

In entrambi i casi, prima del rilascio dell’autorizzazione, deve essere acquisito il parere delle Federazioni Regionali degli Ordini o dei Collegi professionali.

ART. 51 - SANZIONI

Gli esercenti le professioni sanitarie che effettuano pubblicità senza autorizzazione Comunale, così come i titolari dei gabinetti mono e polispecialistici ed i Direttori sanitari responsabili delle case di Cura private che effettuano pubblicità nelle forme consentite senza l’autorizzazione dell’ASS territorialmente competente, sono assoggettate alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dell’esercizio della professione sanitaria, ai sensi del d.p.r. 221/1950.

Gli esercenti le professioni sanitarie che prestano comunque il proprio nome, ovvero la propria attività, allo scopo di permettere o di agevolare l’esercizio abusivo delle professioni medesime sono puniti con l’interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno.

TITOLO IV

IGIENE DELLE COSTRUZIONI

CAPITOLO 10 - AREE EDIFICABILI E NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI AI FINI DI IGIENE PUBBLICA

ART. 52 - SALUBRITÀ DEI TERRENI EDIFICABILI

Nella costruzione di edifici su terreni soggetti alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e si dovranno adottare accorgimenti per impedire che l'umidità si trasmetta alle strutture sovrastanti.

Nelle aree edificabili soggette a esondazioni e allagamenti, come definiti dal vigente P.R.G.C. o altri strumenti urbanistici, l'edificazione è regolata dalle relative Norme Tecniche Attuative.

È vietata la costruzione di edifici su terreni che siano serviti quali ex aree cimiteriali o su quelli che siano serviti come stoccaggi permanenti di rifiuti o che risultino contaminati in concentrazioni superiori ai limiti di legge se non dopo risanamento accertato dai competenti organi di vigilanza ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti e secondo le prescrizioni e direttive tecniche (riferite al risanamento e bonifica di aree inquinate e del regolamento di Polizia Mortuaria).

ART. 53 - PROTEZIONE DALL'UMIDITÀ

Ogni muro o sottofondazione dell'edificio deve essere isolato dal suolo mediante uno strato continuo impermeabile idrofugo o adozione di soluzioni tecniche atte allo scopo.

Nella protezione dei fabbricati dall'umidità provocata da esondazioni o affioramenti di acque telluriche superficiali dovranno essere adottate tecniche costruttive tali da evitare l'affioramento di umidità dalle fondamenta e dai muri soprastanti. È vietato l'uso di materiali inquinanti per la bonifica dei terreni.

ART. 54 - GRONDE E PLUVIALI

Tutte le coperture dei fabbricati devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso spazi privati o cortili, di canali di gronda atti a ricevere e condurre le acque meteoriche alle condutture di scarico.

Qualora non collegabili alla condotta stradale per le acque meteoriche le stesse possono essere recapitate e smaltite entro pozzi perdenti o mediante subirrigazione, separati dalle acque nere e saponate, posti a distanza regolamentare dai muri degli edifici, direttamente su fossati e rogge superficiali, sulla superficie di terreni liberi o recuperate in vasche di raccolta, opportunamente realizzate e protette, per il riuso a scopo irriguo.

È vietato immettere nei tubi di scarico delle grondaie i condotti di acquai, bagni o di qualsiasi altra provenienza; è parimenti vietato utilizzare tali condotti come canne di esalazione di fumi, gas o vapori.

ART. 55 - PARAPETTI - RINGHIERE - DAVANZALI

I parapetti di balconi, poggiali, terrazze, scale ecc. devono essere realizzati con materiali che garantiscano i requisiti previsti dalle norme di sicurezza antisfondamento e devono avere una altezza minima, riferita al piano di calpestio, di 1,0 ml.

La distanza tra gli elementi delle ringhiere o feritoie non deve superare i 10 cm e non sono ammessi elementi architettonici orizzontali scalabili.

I parapetti posti in aree pubbliche dovranno avere una altezza minima di 1,10 m.

CAPITOLO 11 - REQUISITI IGIENICO SANITARI DEGLI AMBIENTI ABITATIVI

ART. 56 - ALLONTANAMENTO DI ODORI, VAPORI E FUMI PRODOTTI DALLA COTTURA DEI CIBI

Gli odori ed i vapori prodotti da apparecchi di cottura, devono essere captati ed allontanati dai locali ad uso cucina per mezzo di idonee cappe collegate a canne di aspirazione opportunamente coibentate per tutta la loro lunghezza in modo che non si creino fenomeni di condensazione e munite di apparecchiature meccaniche di aspirazione forzata sia in forma singola che mediante torrini comuni in testa alla canna di esalazione.

ART. 57 - CONDIZIONATORI E PRESE D'ARIA DEI CONDIZIONATORI

La collocazione degli apparecchi di climatizzazione, compresi i compressori dei sistemi di refrigerazione e altre attrezzature che possono essere fonte di rumore e/o calore, deve essere la migliore possibile in termini di distanze dagli edifici adiacenti e dalle finestre prospicienti le ventole di raffreddamento (che possono essere disturbati da tali fonti di emissione sonora e dal flusso di aria calda di scambio), preve dimostrazioni specifiche in merito alla posizione.

Le prese d'aria degli impianti di climatizzazione devono essere posizionate, di norma, sulla copertura e a distanza tale da camini e altre fonti di emissione in modo da non interferire con la qualità e la purezza dell'aria utilizzata per il condizionamento.

Fuori dal luogo sopra indicato le prese d'aria dovranno essere posizionate ad una altezza di almeno 2,5 m dal suolo se all'interno di cortili e ad almeno 5,0 m se prospettanti verso spazi pubblici.

L'aria immessa dovrà essere opportunamente filtrata con filtri di classe adeguati alla zona di installazione.

Le unità esterne dei condizionatori devono essere poste, se non sistemate sulla copertura, ad almeno 3,0 m dai confini delle proprietà o dalle finestre delle abitazioni circostanti, se posti frontalmente a tali elementi (confini o finestre). Nelle

unità immobiliari dei condomini l'installazione dei condizionatori è subordinata all'assenso dell'assemblea condominiale. Il loro funzionamento deve assicurare aumenti delle immissioni sonore nelle più vicine unità abitative non superiori ai 3.0 dB(A).

Particolare attenzione andrà posta nell'identificazione del posizionamento delle unità esterne degli impianti siti nelle zone A del P.R.G.C. per le quali vanno individuate collocazioni che ne riducano l'impatto visivo; in ogni caso sono da evitarsi collocazioni prospicienti a spazi pubblici o ad uso pubblico.

ART. 58 - DIFESA DAL RUMORE E REQUISITI FONO-ISOLANTI DELLE STRUTTURE

I materiali utilizzati per la costruzione, ristrutturazione o ampliamento degli alloggi devono garantire secondo quanto stabilito dalla normativa in vigore. un adeguato isolamento acustico dei rumori trasmessi per via aerea o per via solida quali: rumori di calpestio, rumori del traffico o di altra fonte esterna, rumori di impianti ed apparecchiature installate sui fabbricati quali condizionatori d'aria, centrali termiche tradizionali o a pompa di calore, ventilatori ecc.

Per tale materia si prescrive di fare riferimento al D.P.C.M. 05/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" e l.r. 16/2007.

CAPITOLO 12 - ALLOGGI ANTIGIENICI

ART. 59 - DICHIARAZIONE DI ALLOGGIO ANTIGIENICO

Un fabbricato o un singolo alloggio all'interno di esso è dichiarato antiigienico quando ricorrono uno o più delle seguenti condizioni e carenze igienico-sanitarie:

- mancanza di servizi igienici all'interno della singola unità immobiliare;
- presenza di umidità permanente non eliminabile mediante normali interventi di manutenzione e dovuta a capillarità e/o igroscopicità delle murature e delle fondazioni;
- mancanza di aria e luce dovuta ad insufficiente altezza interna utile dei locali e dalla mancanza o insufficiente dimensione delle finestre nei locali abitabili;
- cattiva difesa dalle intemperie e dagli eccessi di temperatura per infiltrazioni di acque piovane, presenza di finestre e serramenti obsoleti ed insufficienti per la protezione dagli agenti atmosferici;
- pavimentazione sconnessa e non di facile pulizia;
- mancanza di acqua potabile e/o impianti di emungimento e distribuzione che non garantiscono una adeguata protezione igienica dall'inquinamento esterno.

Un alloggio dichiarato antiigienico e resosi libero non può essere rioccupato se non dopo l'avvenuto risanamento igienico-sanitario e la conseguente rimozione delle cause di antiigienicità riscontrate.

La verifica della eliminazione delle cause che hanno determinato la dichiarazione di antiigienicità è eseguita dagli organi sanitari preposti.

La dichiarazione di antiigienicità è rilasciata anche ai fini del rilascio di certificazione per la partecipazione al concorso per l'assegnazione di case popolari o su richiesta dei servizi sociali del Comune al fine della assegnazione temporanea di alloggi.

ART. 60 - DICHIARAZIONE DI ALLOGGIO INABITABILE

Un alloggio è dichiarato inabitabile quando ricorrano condizioni, sotto il profilo igienico-sanitario, di pericolo per la salute e l'incolumità degli abitanti, sentito il parere del responsabile del servizio igiene e sanità pubblica della A.S.S. e del tecnico comunale preposto, secondo le rispettive competenze, per i seguenti motivi:

- alloggio improprio (soffitta, seminterrato, scantinato, rudere ecc.);
- insufficienti requisiti di superficie e di altezza interna utile dei locali;
- mancanza di servizi igienici;
- mancanza di acqua potabile;
- mancanza di idonei impianti di smaltimento acque luride.

Contestualmente alla dichiarazione di inabitabilità il Sindaco emette ordinanza di sgombero.

Fermo restando quanto stabilito dal Codice Civile ed i rapporti privatistici fra inquilini e proprietari, la dichiarazione di inabitabilità può essere richiesta dall'avente titolo ai soli fini fiscali.

CAPITOLO 13 - NORME IGIENICO SANITARIE PER I CANTIERI

ART. 61 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI CONDOMINIALI

Per l'esecuzione di opere murarie (demolizione di pareti, rimozione di piastrellature ecc.) all'interno delle singole unità immobiliari e nelle parti comuni degli edifici condominiali (oltre a tutte le altre autorizzazioni richieste dalla normativa vigente) il titolare dell'impresa o il concessionario delle opere dovrà segnalare ai condomini l'entità dei lavori da eseguire, le caratteristiche tecniche e di rumorosità dei macchinari impiegati per l'esecuzione delle opere previste, gli orari di messa in funzione di apparecchiature rumorose, l'inizio dell'esecuzione dei lavori ed i tempi previsti per la loro realizzazione, una dichiarazione dell'avvenuta informazione degli operai addetti degli obblighi di rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

Le notizie sopra indicate dovranno essere comunicate agli inquilini residenti con un preavviso di almeno 15 giorni mediante apposizione di cartello collocato in modo visibile.

CAPITOLO 14 - SCUOLE PRIVATE DI OGNI ORDINE E GRADO - ASILO NIDO PRIVATI - SERVIZI ALL'INFANZIA

ART. 62 - SCUOLE PRIVATE

Per quanto attiene ai requisiti igienico sanitari e degli standard dei locali adibiti a scuole private di ogni ordine e grado si rimanda al disposto della normativa per le scuole di indirizzo pubblico.

ART. 63 - ASILI NIDO PRIVATI

Per quanto attiene l'autorizzazione all'apertura e alla certificazione dei requisiti igienico-sanitari e degli standards previsti per i locali adibiti ad asilo nido comunque denominati si rimanda ai disposti normativi nazionali e regionali in vigore.

I criteri e le modalità di accreditamento degli asili nido e di altre strutture di accoglienza quali asili nido condominiali ed aziendali, ecc., sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale con atto specifico. In particolare, per i nidi condominiali, l'autorizzazione dell'assemblea condominiale è propedeutica all'autorizzazione comunale e all'eventuale accreditamento.

La presenza nelle strutture di cui ai commi precedenti di un locale ad uso cucina destinato alla preparazione e somministrazione di pasti, dovrà essere autorizzata dall'ASS; le strutture adotteranno un menù settimanale approvato dal servizio nutrizionale dell'ASS.

All'interno dei locali dovranno essere presenti ed esposti il regolamento del servizio ed un apposito registro delle presenze giornaliera, compilato al momento dell'accettazione del bambino, riportante l'età del bambino e l'orario di frequenza.

ART. 64 - LOCALI PER LA CUSTODIA TEMPORANEA DI BAMBINI E ATTIVITÀ AFFINI (SERVIZI ALL'INFANZIA)

Sono ammesse attività imprenditoriali gestite da soggetti del terzo settore di accoglienza e custodia di bambini ad ore perché svolte in locali con specifica destinazione d'uso e attrezzati secondo i criteri ed i parametri stabiliti per gli asili nido pubblici o da altra regolamentazione stabilita dal Comune che tiene conto dell'età dei bambini frequentanti e dei loro bisogni specifici. Non sono da comprendere in questa categoria i servizi quali centri vacanze per minori regolamentati dall l.r. 13/2000 art.7, comma 1.

Il periodo massimo continuativo diurno fornito dal servizio non potrà essere superiore alle 5 ore e non potrà essere sostitutivo degli asili nido e/o delle scuole materne pubbliche o private.

I servizi che accolgono bambini di età inferiore ai tre anni dovranno possedere i criteri di autorizzazione e accreditamento previsti dall'Amministrazione.

All'interno dei locali vi dovrà essere presente ed esposto il regolamento del servizio ed un apposito registro delle presenze giornaliere compilato al momento dell'accettazione del bambino nel quale venga indicato il nome, l'età, la data e l'orario di frequenza.

Non è ammessa l'attività di preparazione e somministrazione di pasti.

La presenza di un locale ad uso cucina per la preparazione e somministrazione di bevande fredde e calde o altri prodotti alimentari confezionati quali merendine ecc. dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria.

ART. 65 - CUSTODIA DI BAMBINI PRESSO ABITAZIONI PRIVATE

Non sarà permesso adibire ad uso della attività di "custodia bambini" abitazioni o locali di abitazione private considerate insalubri secondo i criteri previsti dal T.U.LL.SS. e dalle normative contenute nel presente regolamento d'igiene comunale.

I locali e le pertinenze esterne dei fabbricati nei quali vengono custoditi i bambini dovranno essere mantenute in buono stato di pulizia generale.

I gestori del servizio dovranno dichiarare in autocertificazione il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza dei locali, arredi e attrezzature poste sia all'interno dei locali che in pertinenze esterne e, in caso di appartamento inserito in condominio, disporre dell'approvazione dell'assemblea condominiale all'apertura del servizio.

Se presenti animali questi devono essere vaccinati e mantenuti privi di parassiti e posti in sicurezza durante il funzionamento del servizio di custodia dei bambini.

Per l'autorizzazione alla gestione del servizio è richiesta la disponibilità a permettere sopralluoghi da parte del personale dell'ASS e dell'Amministrazione Comunale per verificare l'esistenza o il permanere delle condizioni autocertificate.

ART. 66 - TRASPORTO DEI BAMBINI

Nell'ottica della prevenzione degli incidenti il trasporto di bambini affidati a terzi richiede lo stretto rispetto della normativa in materia che tiene conto della loro età.

La permanenza dei bambini sul mezzo di trasporto scolastico o sul mezzo di terzi autorizzati al trasporto dei bambini non potrà essere di norma superiore ai 45 minuti.

CAPITOLO 15 - STABILIMENTI BALNEARI - PISCINE - PALESTRE

ART. 67 - PISCINE PER USO PRIVATO

Nei condomini composti da più di quattro unità abitative gli impianti per il controllo dell'acqua di balneazione delle piscine ad uso privato dovranno garantire il rispetto dei parametri chimico-fisici e batteriologici previsti dai criteri di gestione fissati dalle normative regionali in vigore.

Per quanto riguarda gli scarichi delle acque di ricircolo e di pulizia dell'impianto valgono le norme previste dal D.to Leg.vo 152/2006 e dai regolamenti di fognatura comunali.

ART. 68 - PALESTRE PRIVATE AD USO PUBBLICO

Le palestre private ad uso pubblico nelle quali vengono svolte attività motorie e di informazione mirate alla divulgazione ed alla applicazione corretta delle attività ginniche finalizzate alla cultura del mantenimento del corpo, che non rientrino nella attività specifica o associata ad altre prestazioni dell'estetista, dovranno essere svolte da personale qualificato secondo le direttive ministeriali (ISEF o altro Istituto legalmente riconosciuto) ed in locali aventi le caratteristiche indicate dall'apposita normativa del vigente Regolamento Edilizio.

ART. 69 - VISITABILITÀ DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP

Le palestre private ad uso pubblico dovranno disporre, in relazione alle possibilità di fruizione e al tipo di attività ginnica praticabile da parte di persone portatrici di handicap, di spogliatoi e servizi igienici conformi a quanto stabilito dal d.m. 236/1989 (superamento delle barriere architettoniche).

Restano ferme le altre norme contenute nel d.m. sopra indicato.